

REGOLAMENTO (CE) N. 2097/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 94/2002 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 94/2002 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2002 ⁽³⁾, per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2826/2000, i programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali vengono presentati allo Stato membro interessato anteriormente al 15 giugno di ogni anno.
- (2) Vista la scarsa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili nel quadro delle misure di sostegno a favore delle azioni di informazione e di promozione in occasione della prima applicazione nell'agosto 2002, è opportuno dare la possibilità alle suddette organizzazioni di presentare nuovi programmi di azione.
- (3) Appare opportuno prevedere la possibilità di presentare ogni anno nuovi programmi di azione a due riprese.
- (4) Tenendo conto, da un lato, dell'esperienza acquisita con la valutazione dei programmi presentati per l'informazione sui sistemi comunitari DOP, IGP e STG e nel campo della produzione biologica e, dall'altro, dei cambiamenti della politica comunitaria in questi settori, è opportuno adottare le linee direttrici loro applicabili.
- (5) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 94/2002.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso nel corso della riunione congiunta dei comitati di gestione in materia di «promozione dei prodotti agricoli»,

- 1) All'articolo 5, paragrafo 1, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2826/2000, le organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative del settore o dei settori interessati presentano i programmi allo Stato membro, in seguito ad un invito presentare proposte, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.»

- 2) L'articolo 7 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo e il 30 settembre di ogni anno, l'elenco provvisorio dei programmi ed e gli organismi di esecuzione da loro selezionati, nonché una copia di tali programmi.»

- b) al paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Dopo aver verificato i programmi riportati nell'elenco definitivo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide, entro il 31 maggio e il 15 dicembre, i programmi che può finanziare nel quadro dei bilanci indicativi riportati nell'allegato III del presente regolamento.»

- 3) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 173 del 3.7.2002, pag. 4.